

Illustre Presidente, Illustri Colleghi,

La L.R. 29/1/1976, n.6, relativa a "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autoservizi di linea", all'art.2 -ultimo comma- prevede la possibilità di erogare acconti a copertura del disavanzo di gestione maturato alla data di presentazione di apposita situazione finanziaria da parte della azienda affidataria.

L'intervento finanziario regionale avviene pertanto a consuntivo, per cui le aziende anche se periodicamente sono costrette, per poter continuare l'esercizio, a recepire mezzi finanziari indispensabili per poter continuare i servizi ricorrendo al credito bancario con oneri finanziari che comportano il pagamento di pesanti interessi.

Gli oneri aggiuntivi gestionali per interessi passivi nel solo 1976 sono ammontati a circa L.1.100.000.000-.

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di limitare tali oneri aggiuntivi che indirettamente, per mezzo del ripiano del deficit verranno a ~~gravare~~ ^{GRAVARE} sulla Regione.

Per conseguire tale fine la norma dispone che il pagamento delle rate trimestrali avvenga in via anticipata su richiesta delle aziende interessate.

La Commissione nell'esame in sede referente del disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale ha ritenuto di introdurre un emendamento secondo il quale delle delibere di liquidazione delle anticipazioni dovrà essere data notizia alla competente Commissione Consiliare, in modo che il Consiglio stesso possa essere al corrente del volume dei mezzi finanziari erogati.

Con tale emendamento la Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge in esame.

il relatore

On. Prof. Giuseppe Sasso



""MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29.1.1976, n. 6""

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 29.1.1976, n. 6, è così modificato:

""Su richiesta delle aziende e degli enti affidatari, corredata di apposito piano finanziario, la Giunta Regionale può disporre, con deliberazione su proposta dell'Assessore ai Trasporti, l'erogazione di acconti sugli interventi finanziari di cui al primo comma.

Gli acconti potranno essere liquidati a periodi trimestrali anticipati, nel limite di L.450 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio riferito a trimestre e comunque per non oltre l'85% del disavanzo accertato per il trimestre precedente. A tale fine le aziende e gli enti affidatari dovranno presentare, entro il giorno 15 del primo mese di ciascun trimestre solare, apposita situazione economico-finanziaria e statistica relativa alla gestione del trimestre precedente.""